COMUNE DI PARMA

DISCIPLINA DELLE MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA PER LA CASA

Approvata con deliberazione della Giunta comunale n. 757/34 in data 28/05/2008

Art. 1 – Istituzione della consulta per la casa

Il Comune di Parma, nell'ambito degli interventi necessari a migliorare la qualità della vita dei cittadini, individua la priorità del problema per la casa e istituisce, ai sensi dell'articolo 49 dello Statuto, la Consulta Comunale per la casa, organo consultivo e di partecipazione di tutti gli enti, ordini e collegi professionali, associazioni e categorie, interessate a collaborare con l'Amministrazione Comunale sulla "*questione abitativa*".

Art. 2 – Finalità

La Consulta svolge funzioni di impulso e sostegno alla realizzazione, da parte del Comune di Parma, di politiche a favore per la casa, in particolare per favorire la locazione, attraverso azioni consultive, propositive e di attiva collaborazione con l'Amministrazione.

Il parere della Consulta, votato, espresso per iscritto e verbalizzato, è comunque per definizione non vincolante per la Giunta.

L'Assessore di riferimento richiede alla Consulta il parere su progetti inerenti alle politiche sulla casa.

La Consulta:

- formula pareri, raccomandazioni, proposte, osservazioni relative ai temi, alle azioni, ai servizi del Comune.
- verifica e controlla la coerenza e la rispondenza dell'Amministrazione tra la programmazione adottata dall'Amministrazione comunale e l'attività concretamente svolta.
- può scegliere di funzionare in assetto unitario o costituire gruppi di lavoro temporanei o permanenti su temi specifici; invitare ai lavori gli Amministratori comunali competenti nelle diverse materie ed esperti, al fine di acquisire pareri, informazioni o approfondimenti.

Art. 3 – Componenti della Consulta

Sono componenti della Consulta i rappresentanti legali o loro delegati delle istituzioni pubbliche, degli ordini o collegi professionali, delle associazioni o organizzazione iscritte all'albo e che operano nell'ambito della "*questione abitativa*".

Gli organismi suddetti, potranno indicare un supplente che sarà autorizzato a partecipare ai lavori della consulta e che, in caso di votazioni, è componente sostitutivo con diritto di voto.

Art. 4 - Organi

Gli organi della Consulta sono:

a. l'Assemblea
b. il Presidente
c. il Vicepresidente
d. la Segreteria Esecutiva.

Art. 5 – L'Assemblea

L'Assemblea è costituita da tutti i Membri delegati degli Enti di cui all'art. 3. L'Assemblea è regolarmente costituita quando in prima convocazione è presente almeno la metà dei membri delegati oppure, in seconda convocazione, almeno un terzo dei rappresentanti degli Enti parte della Consulta. L'Assemblea provvede a:

1. deliberare sulle domande di adesione di nuove associazioni;
2. eleggere al proprio interno il Presidente, il Vicepresidente e i propri rappresentanti che concorrono a costituire la Segreteria Esecutiva;
3. riunirsi su convocazione del Presidente ogniqualvolta l'Amministrazione proponga progetti rilevanti in tema di politiche abitative, sperimentali e/o innovativi. L'Assemblea deve comunque essere convocata qualora lo richieda almeno un terzo degli aderenti;
4. ricercare sempre, nelle decisioni di competenza, la più ampia convergenza tra le associazioni e gli organismi aderenti. Se un'associazione aderente non condivide le decisioni dell'Assemblea o non intende collaborare alle iniziative da essa accolte, espone le motivazioni della sua scelta;

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza relativa (la metà più uno dei presenti).

Di ogni Assemblea, indipendentemente dal numero legale, deve essere redatto un verbale sottoscritto dal Presidente.

I pareri comunque espressi dalla maggioranza dei partecipanti all'assemblea verranno inviati agli assessori competenti.

Art. 6 – Presidente e Vicepresidente

Le cariche di presidente, Vicepresidente e di componenti della Segreteria Esecutiva hanno durata triennale e possono essere rinnovate con la stessa periodicità.

Art. 7 – Segreteria esecutiva

La Segreteria Esecutiva è costituita dal Presidente, dal Vicepresidente e da altri tre membri eletti dall'Assemblea e provvede a:

a. coadiuvare il Presidente nello svolgimento dei suoi compiti;
b. fornire parere consultivo al Presidente su provvedimenti d'urgenza;
c. assicurare il coinvolgimento di tutte le associazioni aderenti alla Consulta e di eventuali altre realtà esterne ritenute concordemente importanti nell'attuazione dei progetti e/o portatrici di risorse e saperi nelle iniziative promosse in raccordo con l'Amministrazione Comunale;
d. proporre alla Consulta iniziative di promozione dell'attività della Consulta stessa e dei progetti a cui questa concorre in collaborazione con l'Amministrazione, anche attraverso l'organizzazione di specifici momenti pubblici informativi e di approfondimento;

Art. 8 – Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea ordinaria si riunisce, di norma, almeno due volte all'anno ed è convocata almeno cinque giorni prima,. E' consentita la convocazione in via straordinaria dell'Assemblea tramite avviso telefonico con almeno 24 ore di anticipo. L'Amministrazione Comunale può richiedere la convocazione di assemblee straordinarie.

Per ogni seduta della Consulta, unitamente alla convocazione, dovrà essere inviato ordine del giorno nel quale dovranno essere indicati gli argomenti da trattare.

Ogni organizzazione deve delegare, per iscritto, un rappresentante effettivo ed uno supplente, all'atto della nomina. La delega deve essere indirizzata e fatta pervenire al Presidente, insieme allo Statuto dell'organizzazione, almeno dieci giorni prima della data prevista per la convocazione.

Art. 9 - Validità delle decisioni

L'assemblea si riunisce, discute e vota, in caso di necessità, sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

La consulta adotta le proprie decisioni a maggioranza semplice a condizione che sia presente la metà più uno dei suoi membri.

Le proposte e le osservazioni della Consulta, qualora non sia possibile raggiungere l'unanimità, dovranno rispecchiare le diverse posizioni espresse dalle organizzazioni aderenti alla Consulta, che in ogni caso decide a maggioranza e non sono previste relazioni di minoranza.

Art. 10 - Ammissione alla Consulta

La Consulta è attivata dall'Assessore alle Politiche Abitative del Comune di Parma.

I soggetti interessati a far parte della Consulta possono, in qualsiasi momento, esprimere la propria volontà di adesione tramite un'apposita modulistica preventivamente trasmessa dall'Amministrazione Comunale, comprensiva della documentazione richiesta, indicando il nome della persona formalmente incaricata.

L'Amministrazione Comunale si impegna periodicamente a diffondere la più ampia comunicazione pubblica sulla possibilità di aderire alla Consulta. La Consulta stessa può attivare azioni informative per promuovere l'adesione di altre Associazioni, Enti o organismi comunque rappresentativi degli interessi delle persone disabili.

Le richieste di adesione vengono esaminate nella prima seduta utile dall'Assemblea.

Il Presidente, o in sua vece il vicepresidente, comunica formalmente al richiedente l'accettazione dell'ammissione dell'Assemblea; comunica, altresì, l'eventuale rifiuto o la richiesta di ulteriore documentazione: in questi due ultimi casi ne motiva le ragioni.

Art. 11 - Decadenza

Ogni organizzazione rappresentata perde l'appartenenza alla Consulta nel caso in cui non partecipi all'Assemblea per due volte consecutive senza darne giustificazione al Presidente.

Art 12 - Rinnovo

La Consulta Comunale per la casa sarà rinnovata ad ogni proclamazione del nuovo Consiglio Comunale.

I membri della stessa potranno essere sostituiti per decadenza, per dimissioni, per surroga da parte dell'associazione o ente che l'ha nominato.

Art 13 – Modifiche allo statuto della Consulta per la casa

Qualsiasi modificazione alla presente disciplina è di competenza dell'Assemblea, con la maggioranza dei ¾ dei votanti.

Art. 14 – Supporto alla Consulta

La Consulta ha sede presso il Comune, il quale fornisce anche i mezzi ed il personale per il servizio di segreteria che ha, tra gli altri i seguenti compiti:

- compilare ed aggiornare l'elenco dei nominativi dei membri della Consulta;
- curare la convocazione della Consulta secondo le modalità di cui sopra,

- tenere i verbali delle sedute della Consulta e fornire la documentazione Comunale necessaria al funzionamento della Consulta e dei suoi Organi.

Art.15 Scioglimento

Il Comune può, con proprio atto, disporre lo scioglimento della Consulta, qualora non sussistano più le condizioni per garantirne il regolare funzionamento e il raggiungimento degli obiettivi a cui la stessa è preposta.

In tal caso l'Amministrazione Comunale fornirà adeguata motivazione di tale provvedimento.